



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 04/19

Lussemburgo, 22 gennaio 2019

Sentenza nella causa C-193/17

Cresco Investigation GmbH / Markus Achatzki

La concessione, in Austria, di un giorno festivo retribuito il venerdì santo ai soli lavoratori appartenenti a talune Chiese costituisce una discriminazione fondata sulla religione vietata dal diritto dell'Unione

Finché l'Austria non avrà modificato la propria normativa per ripristinare la parità di trattamento, un datore di lavoro privato ha l'obbligo, a determinate condizioni, di accordare anche agli altri suoi lavoratori il diritto ad un giorno festivo retribuito il venerdì santo

In Austria (dove la maggioranza della popolazione appartiene alla Chiesa romano-cattolica) il venerdì santo è un giorno festivo retribuito unicamente per i membri delle Chiese evangeliche di confessione Augustana e di confessione elvetica, della Chiesa vetero-cattolica e della Chiesa evangelica metodista. Detto regime speciale mira a consentire ai membri di tali Chiese di praticare la loro religione in tale giorno di celebrazione particolarmente importante per i medesimi senza dover concordare un giorno di ferie con il loro datore di lavoro.

Se un membro di una di tali Chiese lavora in tale giorno, egli ha diritto a un'indennità per giorno festivo, in aggiunta alla retribuzione per il lavoro svolto.

Il sig. Markus Achatzki è un lavoratore dipendente della Cresco Investigation, agenzia di investigazioni private, e non è membro di alcuna delle Chiese in questione. Egli ritiene di essere stato privato in maniera discriminatoria dell'indennità per giorno festivo per il lavoro svolto il 3 aprile 2015, giorno del venerdì santo, e chiede, a tale titolo, il pagamento, da parte del suo datore di lavoro, di un'indennità.

Investito della controversia, l'Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria) interroga la Corte sulla compatibilità della normativa austriaca di cui trattasi con il divieto, previsto dal diritto dell'Unione¹, di discriminazioni fondate sulla religione.

Con la sua sentenza odierna, la Corte dichiara che una normativa nazionale come quella di cui trattasi, in virtù della quale, da un lato, il venerdì santo è un giorno festivo solo per i lavoratori appartenenti a talune Chiese cristiane e, dall'altro, solo tali lavoratori hanno diritto, se chiamati a lavorare in tale giorno festivo, ad un'indennità complementare, costituisce una discriminazione diretta fondata sulla religione.

Una siffatta normativa non può essere giustificata quale misura necessaria alla prevenzione dei diritti e delle libertà altrui né quale misura specifica diretta a compensare svantaggi correlati alla religione.

Finché l'Austria non avrà modificato, al fine di ripristinare la parità di trattamento, la propria normativa, un datore di lavoro privato soggetto a detta normativa ha l'obbligo di accordare anche agli altri suoi lavoratori il diritto ad un giorno festivo il venerdì santo, purché questi ultimi abbiano chiesto in anticipo a detto datore di lavoro di non dover lavorare quel giorno e, di conseguenza, di riconoscere a tali lavoratori il diritto ad un'indennità complementare

¹ Quale previsto dall'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nonché dalla direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU 2000, L 303, pag. 16).

alla retribuzione percepita per le prestazioni svolte in tale giorno, quando detto datore di lavoro non abbia accolto siffatta richiesta.

Per quanto riguarda l'esistenza di una discriminazione diretta fondata sulla religione, la Corte constata che la normativa austriaca di cui trattasi istituisce una differenza di trattamento fondata direttamente sulla religione dei lavoratori. Infatti, il criterio di differenziazione cui ricorre tale normativa deriva direttamente dall'appartenenza dei lavoratori a una determinata religione.

Inoltre, detta normativa ha l'effetto di trattare in maniera diversa, in funzione della religione, situazioni paragonabili. La Corte rileva, a tal proposito, segnatamente, che la concessione di un giorno festivo il venerdì santo a un lavoratore appartenente ad una delle Chiese in questione non è subordinata alla condizione dell'adempimento, da parte del lavoratore, di un obbligo religioso determinato nel corso di tale giornata, ma è subordinata unicamente all'appartenenza formale di detto lavoratore ad una di tali Chiese. Tale lavoratore resta, pertanto, libero di disporre a proprio piacimento, ad esempio a fini di riposo o di svago, del periodo relativo a tale giorno festivo.

Quanto ad eventuali giustificazioni di tale discriminazione diretta, la Corte osserva che la concessione di un giorno festivo il venerdì santo ai lavoratori appartenenti a una delle Chiese in questione ha l'obiettivo di tener conto dell'importanza particolare che rivestono, per i membri di tali Chiese, le celebrazioni religiose associate a un tale giorno. Tuttavia, secondo la Corte, **la normativa di cui trattasi non può essere considerata necessaria alla tutela della libertà di religione.**

Infatti, la possibilità per i lavoratori, che non appartengono alle Chiese in questione, di celebrare una festa religiosa non coincidente con uno dei giorni festivi comuni in Austria è presa in considerazione nel diritto austriaco, non attraverso la concessione di un giorno festivo supplementare, ma principalmente mediante un dovere di sollecitudine dei datori di lavoro nei confronti dei loro dipendenti, che consente a questi ultimi di ottenere, se del caso, il diritto ad assentarsi dal loro lavoro per la durata necessaria allo svolgimento di taluni riti religiosi.

Non si può ritenere che la normativa austriaca di cui trattasi contenga misure specifiche destinate a compensare uno svantaggio correlato alla religione nel rispetto del principio di proporzionalità e, per quanto possibile, del principio di uguaglianza.

Infatti, le disposizioni di cui trattasi accordano un periodo di riposo di 24 ore, il venerdì santo, ai lavoratori appartenenti ad una delle Chiese in questione, mentre i lavoratori appartenenti ad altre religioni, le cui feste importanti non coincidano con i giorni festivi comuni in Austria, in linea di principio, possono assentarsi dal proprio lavoro per svolgere i riti religiosi relativi a tale festa solo in virtù di un'autorizzazione accordata dal loro datore di lavoro nell'ambito del dovere di sollecitudine. Ne consegue che le misure di cui trattasi eccedono quanto è necessario per compensare un siffatto ipotetico svantaggio e che esse istituiscono una differenza di trattamento tra lavoratori, confrontati a obblighi religiosi paragonabili, che non garantisce, per quanto possibile, il principio di uguaglianza.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su « [Europe by Satellite](#) » ☎ (+32) 2 2964106